



ASSOCIAZIONE "INNOVAZIONE"
VERBALE ASSEMBLEARE N. 2/2023

Il giorno **28 settembre 2023**, alle ore 9:00, nella sede sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione denominata Innovazione A.P.S. regolarmente convocata il 21 agosto 2023.

Sono presenti i seguenti soci:

Giuseppe Ambrosio

De Maria Concita

Marra Piero

Venuti Adriana

Rosalba Casa

Manuela De Leonardo (per delega conferita a Rosalba Casa).

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e in base ai criteri di cui all'art. 17 dello Statuto.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Piero Marra e quale Segretario la sig.ra Concita De Maria.

Il Presidente, rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, tenuto conto che tutti i soci sono presenti e/o rappresentati, risulta validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica dell'art. 18, comma 5, dello Statuto in conformità con la normativa vigente

Il Presidente illustra le ragioni alla base della richiesta modifica.

A seguito dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2023, il Consiglio Direttivo si è attivato al fine di completare l'iter di iscrizione al RUNTS dell'Associazione che, allo stato, risulta indicata nell'elenco degli Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica.

A seguito delle interlocuzioni con il responsabile del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali e, per suo conto, con il dott. Lucio Russo, è stato comunicato che per completare il passaggio di migrazione al RUNTS occorre procedere alla modifica dell'art. 18 dello statuto attualmente vigente che prevede quanto segue: *"In caso di indisponibilità permanente di uno dei membri del Consiglio Direttivo lo stesso coopterà un socio per ricoprire la carica ad interim per la restante parte del suo mandato"*.

Invero, la fattispecie della cooptazione, quale nomina diretta di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti dall'Assemblea, non risulta applicabile alle associazioni del Terzo settore, così come esplicito dalla nota direttoriale del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30/11/2021 che è stata trasmessa unitamente alla convocazione della presente assemblea.

C'è da dire che questa nota è successiva alle modifiche statutarie approvate nel 2020 e, tuttavia, onde facilitare il passaggio al RUNTS sarà necessario, come comunicato dal responsabile del procedimento, che l'Assemblea dell'associazione, in adunanza straordinaria, provveda all'approvazione di un nuovo testo della citata previsione statutaria, in conformità con la normativa vigente.

Occorre precisare che sul punto, né la nota direttoriale citata, né il CdTS, prevedono un termine entro il quale convocare l'assemblea per la nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo. Onde evitare di procrastinare oltre misura l'inattività del Consiglio Direttivo tutte le volte in cui un membro si trovi nella indisponibilità a far parte dell'organo amministrativo, si è ritenuto utile fissare un termine congruo per la convocazione che dovrà avvenire non oltre i 15 giorni dalla comunicazione di indisponibilità del membro del Consiglio Direttivo.

A tal fine, il Consiglio Direttivo propone di modificare l'attuale formulazione dell'art. 18, comma 5, dello Statuto attualmente vigente e sopra riportata nella seguente:

In caso di indisponibilità permanente di uno dei membri del Consiglio Direttivo che comporti il venire meno del numero minimo, il Consiglio convoca l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza e comunque non oltre 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di indisponibilità, al fine di procedere con l'elezione del membro indisponibile. Invece, qualora l'indisponibilità di uno dei membri del Consiglio Direttivo non comporti il venire meno del numero minimo, il Consiglio Direttivo opererà con i membri rimanenti e in ogni caso senza procedere alla cooptazione di quello mancante.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie come illustrate.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

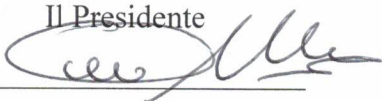
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Inoltre, l'assemblea delega il Presidente ed il Tesoriere a provvedere a tutti gli incombeni necessari ai fini del perfezionamento delle modifiche statutarie, in primis alla registrazione dello Statuto modificato presso la competente Agenzia delle Entrate di Taranto e alla trasmissione ad ogni autorità competente per la trasmigrazione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 9:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 24/10/23 serie 3 al n° 1641
Imposte liquidate per € Atto-unico per n° 1 anni

L'ADDEBITO
Angelo ANDRISANI
Firma su delega del Direttore Provinciale



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "InnovAzione"

STATUTO

"InnovAzione A.P.S. Ente del Terzo Settore"

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita ed organizzata, quale Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 l'associazione denominata "InnovAzione".

La denominazione Ente del Terzo Settore verrà assunta dall'Associazione solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede attualmente in Taranto, alla Piazza Santa Rita sn. presso l'Università L.U.M.S.A., Sezione EDAS, e potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera.

L'eventuale trasferimento dell'indirizzo o della sede legale dell'associazione non comporterà alcuna variazione ad atti e regolamenti interni, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto e Regolamento

L'Associazione InnovAzione è ente di diritto privato, apartitica, apolitica e aconfessionale, agisce senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi democratici e di solidarietà sociale, umana, civile, culturale ed etica.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, ed è disciplinata dagli art. 36 e ss. del Codice Civile, dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000, dal D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), nonché dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle Leggi vigenti in materia e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

L'associazione si basa sulle norme di questo Statuto ispirate ai principi democratici ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Si scioglie esclusivamente per il venir meno della pluralità dei soci o per deliberazione dell'Assemblea, adottata nelle forme previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 5 - Scopi ed attività

Attualmente Taranto sta vivendo, dopo sessant'anni di storia segnata dall'industria pesante, un momento che è caratterizzato allo stesso tempo da disagio e sofferenza, ma anche da una forte esigenza di cambiamento. La società civile, anche se – ancora e sovente – divisa in posizioni contrapposte, è vivace e chiede che la partecipazione di tutti possa diventare un *driver* importante nei processi di cambiamento.

Per poter sollecitare il cambiamento, ma anche per poter dare un'organizzazione ed una pianificazione ai numerosi stimoli esterni, si costituisce l'Associazione di promozione sociale "InnovAzione".



Nello svolgimento della propria attività, l'associazione intende uniformarsi ai principi di democraticità interna e strutturale, nonché ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, ed intende esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previste dall'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, *breviter* CdTS), di cui alle lettere a), d), h), i), m), w), z). In particolare, sulla falsariga di esperienze maturate in altre città, italiane ed internazionali, l'associazione ha lo scopo di diffondere, divulgare, incrementare e consolidare idee e progetti collocati nell'ambito della c.d. innovazione sociale.

Com'è noto, infatti, l'innovazione sociale, in linea con il paradigma dell'economia civile, si basa su due elementi di fondo. Il primo, è che le soluzioni alle problematiche sociali, lungi dall'essere relegate al solo spazio del c.d. terzo settore, debbano invece essere necessariamente estese, anche in maniera collaborativa, al pubblico ed al privato *profit*. Il secondo fattore è costituito dalla considerazione secondo cui il tentativo di ridurre le inefficienze del sistema attraverso l'innovazione non può più essere compito esclusivo delle istituzioni (pubbliche, *profit* e *non profit*); di contro, su tale piano possono e devono essere coinvolti i cittadini, secondo una logica di presa in carico dal basso del bene comune.

Sebbene l'innovazione sociale non sia esclusivamente finalizzata allo sviluppo della imprenditorialità sociale, quest'ultima rappresenta una modalità attraverso cui i cambiamenti possono esprimersi e diventare sistemici.

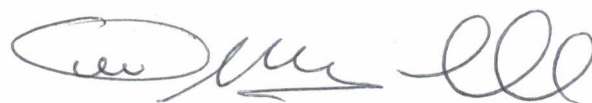
Al fine del conseguimento delle finalità e degli scopi statutari, l'associazione si propone di realizzare – senza alcuna pretesa di esaustività ed in via meramente esemplificativa – quanto di seguito dettagliato, tenendo conto delle disponibilità ed esigenze del caso:

- 1) predisporre la realizzazione di corsi di formazione teorico pratico nell'ambito della innovazione sociale e della imprenditorialità sociale;
- 2) stimolare e realizzare manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti, al fine del raggiungimento delle finalità associative;
- 3) promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo e stabilire convenzioni con le medesime;
- 4) provvedere alla produzione o distribuzione di pubblicazione di edizioni fonografiche, audiovisivi, editoria e altro materiale di interesse scientifico e culturale, nelle modalità disposte secondo necessità e possibilità;
- 5) favorire la creatività e sostenere i propri associati valorizzandone l'attitudine di innovatori ed imprenditori sociali e facendone emergere il talento;
- 6) istituire iniziative (es. borse di studio) e operare con modalità volte a sostenere giovani con attitudini di rilievo ma in condizione di disagio economico e sociale;
- 7) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- 8) attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del D. Lgs. 117/17, per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità sociali, o di promozione dell'associazione;
- 9) svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, anche attraverso attività commerciali;
- 10) provvedere alla realizzazione del sito internet o del blog dell'associazione per favorire la promozione e la diffusione dello scopo sociale attraverso qualsiasi strumento di comunicazione online ed offline;
- 11) svolgere qualsiasi altra attività anche non dettagliata nel presente statuto, che si renda necessaria a promuovere e diffondere la conoscenza ed il dibattito sull'innovazione e l'imprenditorialità sociale.

Dette attività di interesse generale hanno come destinatari gli associati e la comunità pugliese in senso ampio, senza alcuna discriminazione di sorta, e sono svolte in modo prevalente mediante l'opera di volontariato dei propri associati o di altri partecipanti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CdTS, attività ulteriori e diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che possano nel tempo rivelarsi necessarie al compimento della *mission* statutaria, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Soci e partecipanti volontari



Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed i principi di solidarietà, ed accettano il presente Statuto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Sono espressamente previsti:

- a) soci fondatori: coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- b) soci ordinari: coloro i quali sottoscrivono la quota associativa annuale;
- c) soci sostenitori: coloro i quali conferiscono contributi finanziari di particolare importanza per le attività dell'Associazione.

Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvale di volontari in conformità al disposto di cui agli artt. 17 e 18, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 - Criteri di ammissione di nuovi soci

L'ammissione a socio è consentita a chiunque condivida le finalità dell'Associazione e desideri sostenerne l'attività.

Gli aspiranti soci sono tenuti a presentare le loro candidature in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera della loro ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Si applica in ogni caso l'art. 23, CdTS.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.10.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 - Doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni e le direttive legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa;
- c) alla regolare corresponsione della quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, la quota associativa è personale, non rimborsabile, intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di voto, di accedere alle cariche associative, di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, di frequentare i locali sociali e di partecipare all'attività dell'organizzazione. I soci iscritti da almeno tre mesi esercitano il diritto di voto nelle assemblee e godono dell'elettorato attivo; godono dell'elettorato passivo i soli soci iscritti da almeno tre mesi e che abbiano dimostrato costante impegno e condivisione delle finalità associative.

I soci iscritti da almeno un anno possono proporre ai soci fondatori argomenti da porre all'ordine del giorno; questi ultimi ne valutano la pertinenza e la indispensabilità per l'Associazione stessa.

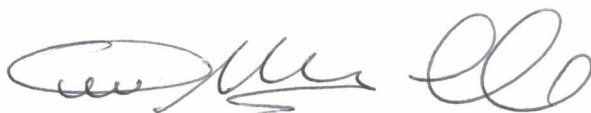
I soci fondatori possono presentare argomenti (e relative mozioni agli stessi) da porre all'ordine del giorno.

Le prestazioni fornite da tutti i soci sono normalmente a titolo gratuito e vengono svolte in modo personale e volontario, per le finalità associative di cui all'art. 5. Tuttavia, previa delibera del Consiglio Direttivo, è previsto il rimborso delle spese, se sostenute e documentate, in conformità e nei limiti del presente statuto e del regolamento eventualmente adottato in materia.

Parimenti, sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, è prevista la possibilità di affidare ad uno o più soci un incarico professionale od altro incarico retribuito.

Art. 10 - Criteri di esclusione dei soci

Ogni socio ha il diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.



Altresì, la qualifica di socio si perde automaticamente per: decesso; dimissioni; nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari; nel caso arrechi qualunque tipo di danno all'ente; nonché, nell'ipotesi in cui non operi in conformità del presente Statuto o non si attenga alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

Infine, decade di diritto dalla qualità di socio colui che non versi la quota associativa entro i trenta giorni successivi il termine annuale fissato dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'associato contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di escludere qualsiasi socio, fornendo idonea motivazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il voto può essere anche segreto.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vicepresidente
- il Revisore dei Conti
- il Tesoriere
- se nominato, l'Organo di controllo.

Le funzioni svolte in qualità di Presidente, di Vicepresidente, di Revisore dei Conti, di Tesoriere, nonché di membro del Consiglio direttivo e di membro dell'Organo di controllo vengono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento di tali funzioni, previamente deliberate ed in conformità al regolamento adottato in materia.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che risultano iscritti nell'apposito libro e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. E' ammesso il voto telematico mediante videoconferenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il 30 Aprile di ciascun anno per:

- verificare le attività svolte;
- approvare il rendiconto (ovvero, nei casi di legge, il bilancio preventivo e quello consuntivo), predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ex art. 21 del Codice Civile.

In ossequio all'art. 25, D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera nel caso si debba modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, ovvero si debba procedere allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ovvero delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e dai soci fondatori.

Essa è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e/o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.



Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa viene convocata dal Presidente, o da persona dallo stesso delegata, almeno cinque giorni prima dalla data fissata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via email con avviso di ricezione oppure, in casi di particolare urgenza, mediante comunicazione telefonica almeno 48 ore prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

In nessun caso la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 16 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto a prendervi parte. Nelle convocazioni successive, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente almeno i due terzi dei soci aventi diritto a prendervi parte. Nella seconda e nella terza convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a prendervi parte. Dalla quarta convocazione in poi, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 17 - Deliberazioni dell'Assemblea

Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto e non può rappresentare, per delega scritta, più di tre soci. Il voto è sempre palese.

Spetta al Presidente o suo delegato constatare la regolarità delle deleghe.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto o del bilancio, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

Per redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea viene nominato di volta in volta un Segretario.

Delle deliberazioni è data pubblicità mediante comunicazione email con avviso di lettura a tutti gli associati.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i soci in conformità all'art. 26, D.Lgs. n. 117/2017, ed è eletto dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

I membri eletti del Consiglio, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni, possono essere rieletti e possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea per motivata giusta causa.

In caso di indisponibilità permanente di uno dei membri del Consiglio Direttivo che comporti il venire meno del numero minimo, il Consiglio convoca l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza e comunque non oltre 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di indisponibilità, al fine di procedere con l'elezione del membro indisponibile. Invece, qualora l'indisponibilità di uno dei membri del Consiglio Direttivo non comporti il venire meno del numero minimo, il Consiglio Direttivo opererà con i membri rimanenti e in ogni caso senza procedere alla cooptazione di quello mancante.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 19 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede a:

- eleggere tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente, che sostituisce a pieno titolo il Presidente, in caso di impedimento;
- elegge un Tesoriere;



- predisporre i programmi di attività utili per il proseguimento delle finalità sociali, nonché vagliare ed approvare i capitoli di spesa relativi agli stessi;
- verificare che il rendiconto (o nei casi di legge, il bilancio preventivo e consuntivo) come redatto in conformità agli artt. 13 e 14, CdTS, dal Tesoriere, o, in caso di nomina a norma dell'art. 24, dal Revisore dei Conti, risponda a veridicità e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- comunicare all'Assemblea dei soci la determinazione dell'importo delle quote associative;
- compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, nonché curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione e compiere ogni altra operazione utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- curare l'assunzione eventuale di personale dipendente, demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e/o delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo stilare ed approvare uno o più appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, nonché ogni qualvolta sia necessario od opportuno.

Tutti i consiglieri devono essere preavvisati, con almeno cinque giorni di anticipo, sulla data, ora, luogo, e ordine del giorno dell'adunanza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con mail con avviso di ricezione oppure, in caso di urgenza, mediante comunicazione telefonica almeno 48 ore prima.

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammesso il voto telematico mediante videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente ed, in assenza di questi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario redige, su apposito libro, il verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e deliberano collegialmente. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente.

Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene scelto dal Consiglio Direttivo tra i soggetti eletti dall'Assemblea quali membri del Consiglio Direttivo stesso.

Allo stesso modo viene nominato il Vicepresidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica cinque anni. Curano l'esecuzione delle delibere delle Assemblee e di quelle del Consiglio Direttivo.

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare, nell'interesse dell'associazione, il potere del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;



- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Art. 23 - Tesoriere

Tra i soggetti eletti dall'Assemblea Generale quali membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina, su autoproposta, un soggetto che svolge le funzioni di Tesoriere.

Il Tesoriere dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione; tiene ed aggiorna i libri contabili e in generale tutti i libri dell'Associazione; cura la redazione del rendiconto, ovvero nei casi di legge, del bilancio consuntivo e preventivo; presenta la relazione annuale sull'andamento finanziario dell'Associazione; effettua i pagamenti ed incassa le quote versate.

Cura il controllo delle spese e ne riferisce all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo il rendiconto, ovvero il bilancio consuntivo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere, le sue funzioni sono espletate dal Presidente. In caso di indisponibilità permanente, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un nuovo Tesoriere per la restante durata della carica.

Art. 24 - Revisore dei Conti

L'Assemblea può nominare un soggetto che svolge le funzioni di Revisore dei Conti, sia nelle ipotesi di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 117/2017, sia a prescindere da una espressa previsione di legge, il quale dura in carica tre anni, può essere riconfermato e può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea per giusta causa.

Controlla e supervisiona la redazione del bilancio. Il Revisore, scelto tra soggetti con solida esperienza in materia, cura il controllo delle spese, la redazione del rendiconto (e nei casi di legge, del bilancio) e ne riferisce all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 25- Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- beni immobili, mobili registrati e mobili;
- contributi, di qualsiasi natura, degli aderenti, incluse anche le donazioni liberali;
- eredità, donazioni, legati e lasciti in genere;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o internazionali;
- rimborsi per i servizi resi o per le spese sostenute;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché derivanti da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo, incluse le cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- contributi e rimborsi da Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- convenzioni con enti o istituzioni pubblici;
- ogni altro tipo di entrate, purché lecite e compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 26 - Patrimonio e divieto di distribuzione

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:



- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.

In conformità all'art. 8, CdTS, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, individuale e non, del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge; pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

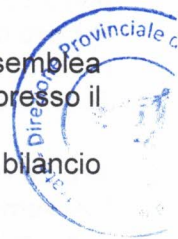
Art. 27 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro tre mesi deve essere predisposto il rendiconto economico e finanziario, ovvero, nei casi di legge, il bilancio consuntivo.

L'eventuale avanzo di gestione sarà accantonato per attività future.

Il rendiconto, ovvero il bilancio, è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



Art. 28 - Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, c. 2 e 4, D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, il quale:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, CdTS, la revisione legale dei conti, in ottemperanza all'art. 24 del presente Statuto;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo si compone di 3 membri, oltre ad un membro supplente, è nominato dall'Assemblea, previa indicazione da parte del Consiglio Direttivo di membri ritenuti idonei per elevata professionalità, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.; tuttavia, nel caso di cui alla lettera c), l'organo di controllo è costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono essere associati, ma non devono far parte del Consiglio Direttivo, ovvero devono rinunciare alla carica di Consigliere se nominati nell'organo di controllo. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'obbligo di mantenere in carica l'organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di legge non vengono superati.

L'organo cessa altresì ogni qualvolta non sia possibile ricostituirlo con il membro supplente, a seguito di dimissioni, morte, decadenza od altra causa che impedisca la prosecuzione dell'incarico. In tal caso, si procede alla nomina di nuovo organo entro 15 giorni dalla cessazione.

Resta salva la possibilità per l'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, di nominare un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CdTS.

Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 31, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 29 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, c. 1, D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati che hanno idonee competenze allo svolgimento del ruolo.

Art. 30 - Libri sociali

Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento e la tenuta dei seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto ad esaminare in qualsiasi momento i libri sociali ed i bilanci, previa richiesta formulata in forma scritta al Tesoriere ovvero al soggetto depositario degli stessi, il quale provvede all'esibizione di quanto richiesto entro 14 giorni, comunicandone luogo ed orario al richiedente.

Art. 31 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in generale dalla normativa vigente.

